



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Protocollo di Cooperazione del 22 luglio 2005
Ordine degli avvocati di Milano / Ordine degli Avvocati di Nizza

COLLOQUIO FRANCO-ITALIANO

Nizza, 12 maggio 2007

Maison des Avocats - Nizza

Intervento di saluto del
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Paolo Giuggioli

in occasione dell'incontro

***Il diritto fallimentare italiano - Le droit français des entreprises en difficultés
- L'application des réformes***

Signor Bâtonnier!

Gentili signore e signori, colleghe e colleghi,
ancora una volta i Consigli dell'Ordine di Nizza e Milano si incontrano, in attuazione degli impegni assunti con il *Protocollo di Amicizia e Cooperazione* sottoscritto proprio nella città di Nizza quasi due anni or sono, il 22 luglio 2005.

Sono ben sette le occasioni di incontro e di approfondimento sulle diverse tematiche di comune interesse, alle quali avvocati, magistrati, studiosi del diritto italiani e francesi hanno potuto finora partecipare.

Abbiamo iniziato a discutere del patteggiamento in Italia ed in Francia (Nizza 24 settembre 2004), abbiamo proseguito a Milano il 22-23 aprile 2005 con il dibattito riguardante il ruolo dell'avvocato nel sistema giuridico e la qualità della giustizia, per poi tornare a Nizza (16 settembre 2005) in occasione della Vostra *Conférence de stage*.

L'anno scorso, poi, sono stati organizzati due incontri a Milano ed a Nizza, dei quali vorrei ricordare in particolare il secondo (Nizza 19 giugno) – dedicato alle possibili soluzioni a disposizione dell'impresa in difficoltà – il quale ha rappresentato l'esordio di quello studio comparato sul diritto fallimentare in Italia ed in Francia che ci fa nuovamente e felicemente incontrare oggi in questa sede.

Come tutti Voi ben sapete, in Italia la materia fallimentare è stata recentemente oggetto di una riforma avvertita dall'intero mondo professionale come un improcrastinabile impegno reso necessario dall'inadeguatezza della legislazione in materia – il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – divenuta infatti obsoleta e ormai inadeguata a rispondere alle istanze economiche e di tutela del nostro tempo.

È noto altresì come tale riforma, rappresentata dal decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, abbia trovato origine nel più ampio contesto di riforma di vasti settori dell'ordinamento giuridico che ha avuto come provvedimenti cardine il c.d. *Decreto Competitività* (Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35) e la relativa legge di conversione (Legge 14 maggio 2005, n. 80), la quale in particolare ha fissato i principi e i criteri direttivi della delega attuata dal Governo con il richiamato D. Lgs. 5/2006.

La riforma in esame ha senza dubbio apportato rilevanti modifiche alla normativa anteriore alla novella legislativa, nell'ottica di fornire al sistema economico adeguati strumenti di tutela; tuttavia in questo primo anno di operatività, essa ha già evidenziato la necessità – segnalata da più parti – di alcuni aggiustamenti, al fine di rendere le procedure concorsuali maggiormente efficienti, garantite e soprattutto chiare.

Per queste ragioni la riforma è stata, fin dall'entrata in vigore, al centro del dibattito tra gli operatori; dibattito dal quale sono emerse osservazioni e indicazioni riguardanti possibili interventi correttivi.

E proprio questo tema è stato posto all'ordine del giorno della seduta di ieri del Consiglio dei Ministri, dove dovrebbero essere stati discussi per l'approvazione preliminare due provvedimenti vertenti sulla materia fallimentare: il primo è un decreto legislativo che dovrebbe intervenire a correzione di alcune parti del decreto 5/2006 che, nella prima fase di applicazione, hanno rivelato le maggiori criticità: tipo le soglie di fallibilità, il programma di liquidazione, il concordato preventivo, ecc.. Il secondo provvedimento esaminato dovrebbe essere stato un disegno di legge-delega per la riforma dei reati fallimentari, che – sulla base delle notizie dei giorni scorsi – oltre a riscrivere le condotte penalmente rilevanti, prevedrebbe ad esempio un reato ad hoc per i professionisti che fraudolentemente abbiano attestato dati aziendali falsi per ottenere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione o l'ammissione al concordato preventivo.

Lasciando, però, questi argomenti agli illustri relatori che interverranno tra poco, vorrei ora sottolineare l'importanza del nostro Protocollo, che abbiamo voluto sottoscrivere in risposta alla reciproca esigenza di creare uno spazio di intensa collaborazione professionale e culturale tra gli ordini dei nostri due Paesi, da cui tutti noi auspichiamo possa discendere una sempre più proficua condivisione di esperienze, un sempre più vivace scambio di idee, e la più stretta cooperazione nella risoluzione dei problemi riguardanti la pratica legale a livello nazionale ed internazionale.

È di tutta evidenza, infatti, come – proprio in virtù del Protocollo di collaborazione – i nostri incontri vertano ogni volta su temi di così grande attualità.

Con questo spirito porgo, quindi, il mio saluto e il mio ringraziamento a Voi tutti, a Lei Signor Bâtonnier, Henri Charles per l'ospitalità, a tutti i suoi più diretti collaboratori, in particolare, agli avvocati Tolosana e Tognaccioli, e a tutti i presenti che hanno voluto dare la massima attenzione al nostro incontro odierno.

Vorrei, altresì, ricordare l'interesse dimostrato da Jacques Randon, *ancien Bâtonnier*, che ha tanto animato fin dai suoi albori il Protocollo di Cooperazione; così come vorrei ringraziare l'Avv. Giovanni Bana che in tutti questi anni si è impegnato per l'organizzazione e riuscita di tutti i nostri incontri.